



SEZIONE TRENTINA

Via Oss Mazzurana, 54

381122 TRENTO

Trento, 26 ottobre 2016

2° Commissione Provinciale Permanente

MODIFICHE ALLA L. P. SULLE CAVE 2006/7

L'attività estrattiva del porfido e le successive lavorazioni costituiscono una delle attività industriali più importanti in Provincia di Trento.

Essa avrebbe dovuto essere effettuata in armonia con gli scopi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, nonché con le esigenze di salvaguardia dei lavoratori impiegati, della stabilità del suolo, dell'ambiente e dei beni di interesse storico artistico.

E' evidente invece constatare, anche da parte di chi abbia una ridotta sensibilità, una situazione ambientale disastrosa, causata da carenza di pianificazione e di coordinamento, dalla svendita del bene comune porfido e da mancate serie sanzioni o revoche delle concessioni.

Particolarmente grave è stato, ed è, il problema delle discariche degli scarti di lavorazione, che hanno provocato grossi problemi di stabilità del suolo e ancora incombono su corsi d'acqua, sui laghi, sugli abitati, sui cantieri di lavorazione.

Basti ricordare le situazioni critiche del Graon, dello Slavinac, del Monte Gorsa, dei laghi di Lases e di Valle. O lo sfregio ambientale e monumentale perpetrato sulla chiesa di S. Stefano di Fornace o di S. Mauro di Pinè.

La situazione è talmente compromessa e fuori controllo che renderebbe necessario un consumo limitato del capitale porfido ed un utilizzo attento del materiale escavato, in modo da ridurre lo scarto ad una percentuale accettabile.

L'industria del porfido, di dimensione e importanza almeno provinciale, è gestita e controllata all'interno di pochi, piccoli comuni, spesso condizionati, sotto il profilo tecnico, economico e politico, dai cavatori e dai loro interessi, in quanto questi imprenditori occupano la maggioranza dei Consigli Comunali.

Ne derivano canoni irrisori e sanzioni ridicole anche nel caso di gravi inosservanze degli obblighi sottoscritti o nel caso che l'attività di cava possa pregiudicare la stabilità del suolo, costituire pericolo per la salute, causare danni ambientali o pregiudizio per i beni di interesse storico - artistico.

Tutto ciò aggravato dalla carenza di controllo da parte del Servizio Minerario o dei Servizi provinciali preposti alla Salute ed alla Sicurezza.

In questa situazione è evidente l'urgente necessità di interventi sovracomunali e l'applicazione severa della legge vigente.

Questa, a detta di esperti del settore, non è una cattiva legge, ma si deve rendere meno discrezionale da parte delle amministrazioni comunali. Ad esempio all'art. 28, le infrazioni gravi **non possono, ma debbono** comportare la revoca della concessione.

Questa opportuna, auspicabile modifica migliorativa è contenuta nella proposta di variante della L. 7/2006, a firma del consigliere Filippo Degasperì.

La proposta di modifica dell'Assessore Alessandro Olivi è molto più complessa, rispetto a quella Degasperì e Viola; essa modifica o integra quasi tutti gli articoli della legge vigente.

I primi articoli possono indurre un esaminatore disattento a considerare la nuova proposta assai progredita, ma, se si ha la pazienza di continuare la lettura, già alle modifiche degli articoli 8 e 9 si incontrano inspiegabili semplificazioni nell'invio delle autorizzazioni alle strutture provinciali e nell'attenzione relativa alle determinazioni in materia di tutela paesaggistica – ambientale e di vincolo idrogeologico (semplicemente sopresse).

Ma, per brevità, andiamo agli articoli più significativi per la comprensione del vero scopo della modifica legislativa proposta.

L'art. 25, che sostituisce l'art. 28 della legge vigente, a titolo: "Decadenza e revoca dell'autorizzazione o della concessione."

In questo il regime sanzionatorio rasenta il ridicolo, in quanto è previsto, quando il concessionario compia per la terza volta violazioni anche gravi.

Non si capisce chi e come si tenga il conto delle volte e certamente qui il contenzioso potrà essere molto vivace.

Ovviamente la revoca non deve ma può scattare anche per altre situazioni di rischio causate dall'attività di cava, quali la stabilità del suolo, il pericolo per la salute, la mancata salvaguardia di beni di rilevante interesse storico – artistico ed i gravi danni ambientali.

L'art. 27, che sostituisce l'art. 29 della legge vigente, a titolo "Sanzioni e provvedimenti di sospensione dei lavori". In questo si riprendono e specificano meglio gli importi veramente esigui delle sanzioni, considerando che in genere si applicano i minimi. Ad esempio al punto g) per un volume di scavo superiore a 8000 mc si propone una sanzione da 1000 a 6000 euro, non tenendo conto che l'introito per 8000 mc di roccia sana è dell'ordine delle centinaia di migliaia di euro.

Sembra inoltre che per escavazioni inferiori a 8.000 mc, nulla si preveda.
proprietari del terreno.

In conclusione, la proposta di Olivi, a nostro parere, è in molti punti poco chiara, di difficile interpretazione ed applicazione, talvolta peggiorativa rispetto alla legge vigente. Non sembra che essa possa seriamente contrastare la situazione critica attuale, né rinnovare il settore.

Inoltre una buona legge è breve, chiara, sintetica, non interpretabile a proprio interesse.

La nuova legge, che scaturirebbe unendo le modificazioni alla legge vigente, diverrebbe un apparato legislativo ingigantito, sempre di interpretazione discrezionale, aperto a facili contenziosi legali.

Un altro elemento molto importante per garantire il rispetto delle prescrizioni è quello della cauzione da imporre alla Ditta concessionaria. Questa deve essere molto più elevata dell'attuale e restituita solo a ripristini attuati.

L'applicazione di cauzioni congrue, nel caso di cave in conoidi alluvionali o di deiezione, ha determinato la reale realizzazione dei ripristini a fine escavazione.

Grazie dell'attenzione

Paolo Mayr

Del Direttivo della Sezione Trentina di Italia Nostra



Trento, 26 ottobre 2016

